

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<b>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
<b>LAVORI PUBBLICI (IX):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 2
<b>LAVORO (XIII):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 4
<b>IGIENE E SANITÀ (XIV):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 5
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	» 6

### AFFARI COSTITUZIONALI (I)

#### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1968, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Riccio.

#### Disegno e proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (605);

Luzzatto ed altri: Norme sulle concessioni di edificazione e i permessi di fabbricazione (200);

Curti ed altri: Esproprio da parte dei comuni delle aree destinate ai servizi pubblici (*Urgenza*) (237);

(*Parere alla IX Commissione*).

Il relatore Bressani illustra il disegno di legge, che mira ad integrare la normativa in materia di urbanistica, resa carente dalla sentenza, n. 55 del 29 maggio 1968, con cui la Corte costituzionale dichiarò la illegittimità

dei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 7 e dell'articolo 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Dopo un'attenta analisi della citata sentenza e rilevato come il disegno di legge rappresenti una soluzione immediata e temporanea, che risolve la situazione, in cui si trova la pianificazione comunale, propone che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla inutilità, forse anche dannosa, dell'articolo 4, formulato, oltretutto, erroneamente.

Intervengono nella discussione i deputati Malagugini, il quale esprime perplessità sulla esatta conformità del disegno di legge alla sentenza della Corte costituzionale, che, per altro, si fonda su concezioni da lui non condivise; Lucifredi, il quale sottolinea come la sentenza della Corte parta da valutazioni derivanti dal principio fondamentale della parità dei cittadini e come il disegno di legge non comporti violazioni costituzionali, pur essendo all'articolo 4 viziato nella forma; Di Primio, il quale, pur riconoscendo che non possono muoversi appunti di incostituzionalità al disegno di legge, rileva come esso, di fatto, risulterà inoperante, per il sistema previsto dall'articolo 2; Galloni, il quale dichiara la non censurabilità, sotto il profilo costituzionale del disegno di legge, lamentandone, tuttavia, la insufficienza rispetto ai problemi, anche di indennizzo, sollevati dalla sentenza n. 55, i quali, forse, si sarebbero potuti risolvere ricorrendo ai principi introdotti dalla cosiddetta « legge ponte », secondo cui il diritto ad edificare nascerebbe da apposta autorizzazione amministrativa; Biondi, il quale sottolinea il carattere transeunte, ma indispensabile, del disegno di legge; Luzzatto, il quale, pur dichiarandosi favorevole alla costitu-

zionalità del disegno di legge, di cui sottolinea la insufficienza tecnica per quanto riguarda l'articolo 4 e la pericolosità del contenuto dell'articolo 3, lamenta che esso si ispiri solo al dispositivo e non anche alla motivazione della citata sentenza n. 55; il Sottosegretario Riccio, il quale dichiara che il disegno di legge assolve agli impegni assunti dal Governo Leone.

La Commissione, quindi, all'unanimità, approva la proposta di parere indicata dal relatore e rinvia ad altra seduta l'esame delle proposte di legge nn. 200 e 237.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1968, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Natali.

**Disegno di legge:**

**Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (605).**

Il relatore Baroni, dopo aver posto in rilievo che il disegno di legge n. 605 e le proposte di legge n. 200 e n. 237 hanno origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968, riferisce ampiamente sul disegno di legge, ponendo in rilievo la finalità cui esso è indirizzato cioè quella di consentire la ripresa della pianificazione urbanistica, rimuovendo gli ostacoli di ordine giuridico creatisi dopo l'emanazione della sentenza stessa. Conclude invitando la Commissione ad approvare il provvedimento.

Il deputato Todros pone in rilievo le conseguenze negative che derivano dalla mancata soluzione di nuove scelte di fondo per quanto attiene alla legislazione urbanistica, rileva che il gran numero di licenze edilizie rilasciate nell'approssimarsi della completa applicazione della legge n. 765 del 1967 comporterà distorsioni nello stesso svolgimento dell'attività edilizia, provocando uno sviluppo artificioso di essa non accompagnato da un correlativo aumento della domanda, dati gli alti prezzi delle abitazioni sul mercato, e sottolinea che tale sviluppo aggraverà ancora di più il *deficit* di infrastrutture e di servizi civili dal momento che si inserisce in una utilizzazione non pianificata del territorio.

Dopo essersi soffermato sulla inadeguatezza del provvedimento rispetto alla soluzione dei problemi urbanistici di fondo, lamenta

la mancanza di una volontà da parte della classe politica di adeguarsi alle istanze presenti nel paese, auspica un incontro fra le forze democratiche per la realizzazione di una nuova linea di sviluppo, lamenta il mancato accoglimento di alcune soluzioni proposte dalla sua parte per far fronte alla situazione creatasi dopo la sentenza n. 55 della Corte costituzionale e conclude preannunciando l'astensione della sua parte nella votazione del disegno di legge.

Il deputato Amodei contesta la possibilità di continuare ad introdurre modifiche alla legge n. 1150 del 1942 per risolvere i numerosi problemi esistenti in materia urbanistica, mentre si evidenzia viceversa la necessità di perseguire una politica economica e sociale completamente diversa, che tenga conto delle prospettive di inurbanamento, del fabbisogno monetario, delle infrastrutture e della necessità di assicurare la completa operatività degli strumenti urbanistici, evitando ogni deviazione dai fini cui essi sono indirizzati. Cita in proposito l'esempio dei piani di zona previsti dalla legge del 1962, n. 167, sottolinea che il controllo urbanistico non può essere considerato separatamente dal controllo sullo sviluppo economico e preannuncia che il suo gruppo voterà contro il disegno di legge non nutrendo nessuna fiducia nelle assicurazioni date dal Governo circa il suo carattere transitorio.

Il deputato Achilli sottolinea che la recente sentenza della Corte costituzionale offriva l'occasione per soluzioni legislative nuove e più avanzate, rimuovendo gli ostacoli che l'attuale regime giuridico della proprietà privata pone al processo di pianificazione del territorio, ritiene necessario un costante adeguamento delle soluzioni assunte sul piano legislativo alla presa di coscienza da parte della collettività dei problemi urbanistici, si sofferma sul contenuto del disegno di legge esprimendo riserve circa il suo contenuto, pur rilevandone l'aspetto positivo sotto il profilo della non indennizzabilità dei vincoli urbanistici e conclude sottolineando l'esigenza di estendere quanto previsto nel disegno di legge anche ai programmi di fabbricazione e preannunciando la sua astensione dalla votazione di esso.

Il deputato Guarra rileva che la sentenza della Corte costituzionale offriva una serie di possibilità per risolvere i problemi da essa posti; mentre il Governo con la presentazione del disegno di legge in discussione ha scelto invece una strada che consente di non affrontare, come sarebbe stato preferi-

bile, i problemi di fondo. Rileva quindi che il disegno di legge stesso consente di rinviare la soluzione di tali problemi e preannunzia il suo voto favorevole ritenendo che la soluzione proposta dal Governo costituisca un passo avanti in attesa di una nuova disciplina urbanistica.

Il deputato Rausa concorda sulla urgenza del disegno di legge in discussione ed auspica che altrettanto celere soluzione venga data ai numerosi problemi posti dalla legge n. 765, specie con riferimento alle zone più periferiche del paese.

Il deputato Quilleri preannunzia il voto contrario del suo gruppo in quanto il disegno di legge in discussione tende solo ad eludere alcune precise indicazioni contenute nella sentenza n. 55, della Corte costituzionale, evitando di risolvere i problemi di fondo che la sentenza stessa pone per quanto attiene alla disciplina urbanistica, problemi che vanno risolti nella loro globalità, per perseguire il fine di un ordinato e civile assetto della comunità.

Il deputato Greggi sottolinea alcuni aspetti negativi di recenti leggi per l'edilizia economica e popolare e per la disciplina dell'insediamento sul territorio, tocca i problemi delle emigrazioni interne e dell'inurbanamento, si augura che il Governo intervenga per una modifica dell'articolo 17 della legge n. 765, ed esprime l'auspicio che tutta la legislazione urbanistica venga adeguata al disposto costituzionale.

Il deputato Degan ribadisce che lo scopo del disegno di legge è di riempire il vuoto determinato dalla recente sentenza della Corte costituzionale, rileva che esso si inquadra nella linea già seguita con la legge n. 765 del 1967 e sottolinea la esigenza di porre in termini nuovi tutta la problematica afferente alla disciplina urbanistica. Dopo essersi soffermato sulla portata dell'articolo 17 della legge n. 765, indica tra i problemi ancora aperti quello dell'emanazione di una legge quadro per l'urbanistica, tenendo conto delle competenze attribuite alle regioni in tale materia, e di nuove disposizioni per l'edilizia economica e popolare. Conclude illustrando taluni emendamenti al disegno di legge, da lui presentati insieme ai deputati Todros ed Achilli.

Il Ministro Natali sottolinea il carattere di provvisorietà del disegno di legge in attesa di una nuova soluzione dei problemi urbanistici; afferma che la legge n. 765 è servita anche al fine di dotare i comuni di strumenti urbanistici efficienti, e sottolinea che al

momento attuale non era possibile affrontare le numerose questioni connesse ad un ampio rinnovamento della legge urbanistica vigente, data l'esigenza di giungere al più presto possibile al superamento degli ostacoli posti al processo di pianificazione dalla recente sentenza della Corte costituzionale.

Si sofferma poi su taluni problemi relativi alle disponibilità finanziarie dei comuni per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, dichiara di ritenere necessarie alcune modifiche alla legge n. 167, oltre che di insistere sulla strada già iniziata con la legge n. 847 ed invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo l'intervento del deputato Achilli, che ribadisce l'esigenza di estendere il disposto del disegno di legge anche ai programmi di fabbricazione, preannunciando un ordine del giorno in materia; del Ministro Natali, che dichiara di concordare sull'ordine del giorno stesso, e del deputato Achilli che, in relazione alle assicurazioni fornite dal Ministro, preannunzia il suo voto favorevole sul disegno di legge, la Commissione approva con una modifica di carattere formale l'articolo 1 del disegno di legge stesso.

L'articolo 2 viene quindi approvato senza modificazioni.

Vengono poi approvati due articoli aggiuntivi proposti dai deputati Degan, Todros e Achilli, relativi all'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati.

L'articolo 3 viene approvato senza modificazioni.

La Commissione approva quindi un emendamento soppressivo all'articolo 4, proposto dal relatore in relazione al parere espresso dalla I Commissione.

L'articolo 5 viene approvato senza modificazioni.

Il Ministro Natali dichiara quindi di accettare un ordine del giorno presentato dai deputati Degan, Achilli, Todros e Amodei con il quale si impegna il Governo ad intervenire affinché ai vari livelli dell'*iter* di approvazione dei programmi di fabbricazione siano rimossi gli intralci che potrebbero derivare da una errata estensione ai programmi di fabbricazione delle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1968, n. 55.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## LAVORO (XIII)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1968, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Bosco ed il Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, Lattanzio.

#### Proposte di legge:

Longo Luigi ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 - Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (*Urgenza*) (2);

Roberti ed altri: Ripristino della pensione di anzianità ed abolizione delle trattenute sulle pensioni di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (*Urgenza*) (96);

Vecchietti ed altri: Miglioramenti dei trattamenti economici delle pensioni dell'INPS e riforma del sistema di pensionamento. Norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione dell'INPS (*Urgenza*) (114);

Pellicani: Integrazione della delega al Governo, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, per l'estensione della pensione sociale ai cittadini ultra sessantacinquenni privi di trattamento pensionistico (*Urgenza*) (141);

Feroli ed altri: Modificazioni e integrazioni alle vigenti norme sui trattamenti di pensione della previdenza sociale (*Urgenza*) (209);

Benomi ed altri: Modifica di alcune norme riguardanti la assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (*Urgenza*) (215);

Guerrini Giorgio ed altri: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 238 e al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (*Urgenza*) (217).

Il Presidente Biaggi fa presente di aver convocato la Commissione, in quanto, essendo scaduto il termine di presentazione della relazione all'Assemblea sulle proposte di legge all'ordine del giorno, si rendeva opportuno decidere per una eventuale proroga del termine anzidetto, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento della Camera, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del Comitato ristretto, all'uopo nominato, e di acquisire tutti gli elementi di giudizio sull'argomento, tra i quali il parere delle Commissioni finanziarie.

Il deputato Tognoni fa presente di non ritenere corretta l'interpretazione del Regolamento della Camera, circa la possibilità che la Commissione richieda una proroga del termine di presentazione della relazione su proposte di legge, per le quali fosse dichiarata l'urgenza, in quanto, a suo avviso, detto articolo, in connessione con l'articolo 35, va interpretato nel senso che le proposte di legge, dichiarate urgenti, una volta scaduto il termine dell'articolo 35 non possono che essere iscritte d'ufficio all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Per altro, aggiunge, la questione non è regolamentare, ma politica; constata il ricorso della maggioranza e del Governo ad una tattica dilatoria, come è provato dall'iter avutosi finora sulle proposte di legge, non volendosi assumere una responsabilità politica su un argomento così scottante.

Il deputato Alini ritiene che lo spirito del regolamento sia violato, oltre che per le considerazioni fatte dal deputato Tognoni, anche per il fatto che un'eventuale richiesta di proroga doveva farsi prima della scadenza del termine fissato, intervenuta il giorno 30 ottobre.

Il deputato Storchi ritiene la richiesta di proroga del tutto compatibile con l'articolo 65 del Regolamento, mentre sul merito dell'argomento osserva che la formazione di una volontà politica non può prescindere dall'acquisizione degli elementi tecnici e finanziari, particolarmente necessari nel caso che si voglia arrivare ad una riforma di fondo del sistema previdenziale, e di quelli che possono scaturire dalle trattative in corso tra sindacati e Governo.

Il deputato Pazzaglia condivide anch'egli l'opinione che la norma regolamentare non consenta una richiesta di proroga, e riafferma l'opportunità della richiesta, a suo tempo avanzata, di procedere intanto allo stralcio delle proposte di legge, concernenti la modifica di alcune norme della legge n. 238, sulle quali c'è una maggioranza di consensi, e di approfondire con maggior respiro gli altri argomenti di più vasta portata.

Il deputato Guerrini Giorgio fa presente che non ha tanto rilievo la questione regolamentare, quanto quella di merito, che si presenta indubbiamente complessa sia nella sostanza, sia per il fatto che si è inserita una contrattazione tra Governo e sindacati. Pertanto, vista l'esigenza che il problema delle pensioni sia affrontato in modo globale, fa presente di non essere contrario a che il discorso sulle pensioni sia ripreso in Aula al

fine di trovare l'indirizzo politico capace di portare a soluzione il problema.

Il deputato Bianco, premesso che l'interpretazione del regolamento risulta favorevole alla richiesta di una proroga, che fa propria, fa presente nel merito l'opportunità che il Parlamento attenda almeno di conoscere la posizione che i sindacati assumeranno sull'argomento delle pensioni.

Interviene quindi il Ministro Bosco, il quale riafferma la volontà politica del Governo di procedere in una visione globale alla riforma delle pensioni dell'INPS, secondo le linee del programma di sviluppo economico, aggiungendo tuttavia che tale volontà politica non può prescindere dalla valutazione di tutti gli elementi di giudizio occorrenti, tra cui le implicazioni finanziarie, le richieste dei sindacati e l'esigenza di assicurare, tra gli altri obiettivi, la priorità dell'occupazione.

Il Presidente Biaggi, dopo aver ricordato che la Commissione non ha il potere di risolvere questioni di carattere procedurale, pone in votazione la proposta di richiedere alla Assemblea di fissare una congrua proroga del termine di presentazione della relazione sulle proposte di legge all'ordine del giorno.

La Commissione approva a maggioranza la proposta stessa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1968, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Zelioli Lanzini.

#### Disegno di legge:

Modifiche e integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 (347).

Il relatore Allocca riferisce favorevolmente sul disegno di legge sottolineando l'opportunità di modificare l'attuale disciplina, che ha trovato serie difficoltà di applicazione, sulla visita sanitaria degli animali al seguito dei passeggeri in transito alle frontiere, anche per ovviare al disagio che essa crea nei confronti dell'incremento del turismo nazionale. Rileva come la disciplina proposta offra, anche per il tipo di legislazione vigente in altri paesi, sufficienti garanzie per la tutela igieni-

co-sanitaria del paese. Propone, dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 di inserire il seguente: « L'esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro della sanità ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali ».

Intervengono nella discussione il deputato Mascolo, il quale dichiara che il suo gruppo non si oppone all'approvazione di questo disegno di legge inteso a snellire le procedure in un settore dove la polizia veterinaria non è in grado, attualmente, di svolgere un'azione efficace e che comunque l'utilità del progetto in esame dipenderà dalla serietà con cui essa sarà applicata e il Ministro Zelioli Lanzini, il quale dopo aver confermato la necessità e l'opportunità di approvare il disegno di legge sollecitato anche da altri dicasteri, dichiara di concordare con l'emendamento proposto dal relatore.

Il Presidente De Maria pone quindi in votazione l'articolo 1 con l'emendamento Allocca e l'articolo 2 nel testo originario.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

### IN SEDE REFERENTE

#### Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario di lire 13 miliardi a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (*Approvato dal Senato*) (455).

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1968, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità Zelioli Lanzini.

Il Ministro Zelioli Lanzini dopo aver dichiarato che, in adempimento all'impegno assunto, riferirà sulla situazione dell'ONMI alla competente Commissione del Senato, chiede alla Commissione di non opporsi al passaggio in sede legislativa del disegno di legge che si limita soltanto a concedere all'ONMI un contributo straordinario per il risanamento di *deficit* e non incide sulla sua struttura e organizzazione.

Il deputato Morelli dichiara che il suo gruppo non si oppone pregiudizialmente al passaggio in sede legislativa del disegno di legge e che si riserva di definire il proprio atteggiamento dopo che il Ministro avrà riferito sulla situazione dell'ONMI. La Commis-

sione, quindi, all'unanimità, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento del disegno di legge alla propria competenza legislativa.

**Proposta di legge:**

**Bartole:** Estensione a favore dei tecnici dei laboratori provinciali o comunali di igiene e profilassi dell'indennità per lavoro nocivo e rischioso prevista dalla legge 2 novembre 1964, n. 1159 (307);

*(Parere alla II Commissione).*

Il relatore Foschi riferisce favorevolmente sulla proposta di legge che mira ad estendere, in analogia a quanto stabilito per i tecnici dell'Istituto superiore di sanità, l'indennità per lavoro nocivo e rischioso anche ai tecnici dei laboratori provinciali e comunali di igiene e profilassi.

Intervengono nella discussione i deputati Bartole, il quale richiamandosi alla relazione scritta che accompagna la sua proposta di legge invita la Commissione ad esprimere parere favorevole; Zanti Tondi Carmen, la quale pur condividendo le osservazioni del relatore auspica che la medesima indennità sia estesa anche ai tecnici dei laboratori degli enti ospedalieri; Morelli, il quale richiamandosi a quanto disposto per i tecnici di radiologia condivide l'auspicio della collega Zanti Tondi.

Il Presidente De Maria rileva che il problema dell'estensione dell'indennità per lavoro nocivo e rischioso ai tecnici dei laboratori degli enti ospedalieri esiste, ma potrà essere più opportunamente risolto in sede di emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge di riforma ospedaliera. Il Ministro Zelioli Lanzini concorda con il Presidente.

La Commissione, quindi, delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

**Proposta di legge:**

**Cavaliere:** Proroga del termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante norme sulla disciplina della lavorazione e del commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari (411);

*(Parere alla XII Commissione).*

La Commissione dopo relazione favorevole del deputato Bartole, il quale, peraltro insiste sulla necessità che attraverso la proroga

del termine previsto dalla proposta di legge non si frustrino gli scopi fondamentali della legge 4 luglio 1967, n. 580, e dopo un intervento del deputato Di Mauro secondo il quale potrebbe concedersi anche una proroga superiore a quella prevista, delibera di esprimere parere favorevole sul testo della proposta di legge integrato dall'articolo aggiuntivo pervenuto dalla Commissione di merito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

---

## CONVOCAZIONI

---

### III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

**Martedì 12 novembre, ore 10.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) per la durata della III tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa (*Approvato dal Senato*) (553) — (*Parere della V, XI e XIII Commissione*) — Relatore: Vedovato.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka 1970 (424) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Cariglia.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 20.*